

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 103 del 09/03/2021

Repertorio Generale n. 329 del 09/03/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 3 UTENTI -GENNAIO E FEBBRAIO 2021..



Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 103 del 09/03/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 3 UTENTI -GENNAIO E FEBBRAIO 2021.

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATI:

- la L.R. n 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;
- la Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e servizi sociali";
- la Legge n 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare dei minori";
- la Legge n 149/01 "Modifica alla legge 4 Maggio 1983 n. 184";
- la Delibera del commissario Regionale n. 331/92 alla voce "Istituzione del servizio comunale di affidamento familiare dei minori e approvazione del relativo regolamento";
- il D.A. 481/2005 all'art. 5 comma 2 nel quale si recita che è compito dell'Ente locale erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari ad €. 400,00;
- il D.A. n.2562 del 21.10.2015 che modifica quanto stabilito dal D.A. 481/2005 e riconferma che l'Ente provvede ad erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari ad €. 400,00.

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 06/04/2006 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'affido di minori, secondo quanto previsto dalla direttiva interassessoriale (Ass.to della Famiglia e Ass.to Sanità) nn.320/410 del 17/02/2005.

RICONOSCIUTO che le famiglie affidatarie rivestono un ruolo di grande rilievo sociale in una fase molto delicata della vita dei minori che hanno accolto e che la sospensione dell'affidamento provocherebbe gravi pregiudizi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di affido.

VISTO che anche per l'anno 2021 bisogna provvedere ad erogare un contributo mensile alle famiglie affidatarie – così come previsto dalla citata direttiva interassessoriale (Ass.to della Famiglia e Ass.to Sanità) nn. 320/410 del 1702/2005.

ACCERTATO:

che il Tribunale per i minorenni di Messina ha provveduto ad affidare i minori con i seguenti decreti e provvedimenti:

- 1. decreto n. 8714 del 20/04/2016 R.G.n 2699/2015
- 2. con provvedimento n. 86/03
- 3. con provvedimento n.219/15 -2/15.

che occorre provvedere ad elargire alle famiglie affidatarie il contributo per le spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dalle stesse ai minori in affidamento.

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 21/01/2021 è stata assegnata al Responsabile Area Servizi alla Persona la somma complessiva di € 2.400,00 necessaria per le spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite per i minori in affidamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021, pren. Imp. 132/2021.

CONSIDERATO:

che qualora venisse meno il sostegno di che trattasi previsto dalle normative vigenti si creerebbero le condizioni socio-economiche che favorirebbero il ricovero dei minori interessati con evidenti ripercussioni negative sotto il profilo psichico per gli stessi, nonché di un aggravio di spesa per le casse comunali atteso il maggior costo della retta di un istituto rispetto il contributo concesso per l'affido.

Che le condizioni sopraccitate giustificano il presente impegno in quanto la sua adozione determinerebbe un danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt.2,3,4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla legge 184/1983;
- il vigente Regolamento di Contabilità,
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1. di impegnare la somma di € 2.400,00 quale contributo da versare alle famiglie affidatarie dei n. 3 minori per i mesi di Gennaio e Febbraio 2021;
- 2. di imputare l'onere della spesa derivante dal presente atto pari ad € 2.400,00 alla missione 12, programma 1201 Liv. 2 macroaggregato 1,3 capitolo 10302991713/0 (pren. 132/2021) del redigendo Bilancio 2021/2023, giusta Delibera G.M. n. 18/2021;
- 3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art151 comma 4 del D.lgs. N° 267/2000;
- 4. di dare atto che trattasi di impegno di spesa non differibile in quanto riferito a contributi per "affido minori", prestazione rientrante tra i servizi essenziali in capo al comune di residenza come specificato nella premessa narrativa.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE) con firma digitale

REPUBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Dipartimento Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le



Autonomie locali

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO / lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n.22 del 9 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

VISTA | la legge 184 del 4.5.1983 che disciplina l'affidamento familiare dei minori;

VISTA

la legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

VISTA la legge 149 del 28 marzo 2001 "Modifica alla Legge 4.5.1983 n.184 recante disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori nonché il titolo 8° del libro 1° del Codice Civile";

VISTE le linee guida del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana – triennio 2001 – 2003 in attuazione della Legge 328/2000;

VISTA la l.r. n. 10 del 31 luglio 2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";

CONSIDERATO che alla luce della nuova normativa in materia, si rende necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al D.A. del 24 aprile 1987 avente per oggetto "Approvazione del regolamento-tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori"

DECRETA

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa sono approvate le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo 2 0 IL...

ASSESSORE Raffacie Stancanelli)

REGOLAMENTO – TIPO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

- Art. 1 L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.
- Art. 2 L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3 L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con

proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4 L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737- 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5 IL Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento

limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc,);

assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del

progetto educativo concordato;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.
- ART. 6 Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:
 - disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;

integrazione della famiglia nell'ambito sociale;

- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7 Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;

 provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento; - assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;

- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione

dell'Autorità Giudiziaria;

 assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famigli di origine;

- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8 Le famiglie d'origine si impegnano a:

rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minor

 previamente
concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del
minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;

- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

e Stancanelli)

Art. 9 Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

copia informatica per consultazione

FAC-SIMILE

Comune di				
MENTO FAMILIARE				
nzata dal servizio sociale relativa al nato ila				
il da				
genitore (o tutore) sentito il minore età inferiore in considerazione della				
da parte dell'affidatario				
er le seguenti motivazioni:				
01 di modifica alla Legge 184/1983,				
roroghe o possibilità di cessazione one.				
mento e del sostegno				
amento con periodicità				
ensile pari a € quale				

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAN

vista la proposta di affidamento familiare avanza minore	ata dal servizio sociale relativa al
minore residente/i in	·
Preso atto dell'assenso manifestato il che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di et	da
che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di es sua capacità di discernimento.	tà inferiore in considerazione della
Accertata l'idoneità ad accoglierlo residente a	da parte dell'affidatario
Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per	
Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 affida (o proroga l'affidamento) il minore al dal al salvo proranticipata in relazione all'evolversi della situazione Incarica della vigilanza sull'andame	roghe o possibilità di cessazione
con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornami all'Autorità Affidante. Il Comune verserà all'affidatario un importo men contributo al mantenimento dell'affidato.	
	gente amministrativo del Comune)
Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra es stesso, lo rende esecutivo.	steso, controllata la regolarità dello
(Fire	ma del Giudice tutelare)

FAC-SIMILE

O 11		
Comune di		
Commune un		

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

(per gli Affidamenti Amministrativi)

Il sig	./La sig.ra	
Abita	ante in	
Via_		Tel
Il sig	./La sig.ra_	
Adita	ante in	
Via_		Tel.
Geni	tori o tutori del minore	
		hiara/dichiarano
184/8	83, il proprio consenso all'affid	e 5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge amento del minoreabitante a
Via_		Telabitante a
		egna/ si impegnano
1.		lurata degli incontri con il minore concordati con ale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e ell'Autorità Giudiziaria;
2.	a non pretendere alcuna forma	a di compenso dalle famiglie affidatarie;
3.	istituzioni scolastiche ed a f quelli indotti da modificazion	dataria a provvedere agli ordinari rapporti con le ar attuare gli interventi medici necessari salvo ni rilevanti dello stato di salute del minore per i zione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad
4.	a rispettare le condizioni previ e nelle leggi succitate;	iste nella deliberazione sull'affidamento familiare
•••••	(data)	(Firma de affidant)

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

FAC-SIMILE

	Comune di
IMPEGNO DEGLI AFFI	DATARI
_I_sottoscritt	
abitanti a Via	
Tel	
si impegna/si impegn	nano
legge 184/1983;	a legge 149/2001 di modifica della
 ad accogliere presso di sé il minore, provve cura, educazione ed istruzione, tenendo cont i quali non vi sia pronuncia della decade tutore, osservando le prescrizioni ever affidante; 	o delle indicazioni dei genitori, per nza della potestà parentale, o del ntualmente stabilite dall'autorità
 a favorire i rapporti del minore con la fam reinserimento secondo quanto prescritto; ad assicurare una attenta osservazione del minore affidato e riferire periodicamente ag ha promosso l'affidamento; a provvedere ai rapporti ordinari con prestazioni mediche giudicate necessarie, dal servizio sociale, in termini preventivi, qua rilevanti dello stato di salute del minore a 	ll'evoluzione fisica e psichica del li operatori del servizio sociale che le istituzioni scolastiche ed alle landone immediata comunicazione alora siano indotte da modificazioni al fine di ottenere l'autorizzazione
dell'esercente la potestà parentale, ad eccezi I sottoscritti chiedono la corresponsione della s	omma stabilita dal Comune quale
rimborso spese a favore dell'affidato/a	che sarà
riscossa da_/i sottoscritt_	ogni mese presso
1	oppure versato
direttamente sul c.c. n.	
agenzia	<u>-</u> *
(data)	
	(Firma/e)
	A.

REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale del 09.05.1986 di riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali in Sicilia;
- VISTA la legge 4 maggio 1983 n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" che agli art. 2, 4 e 5, attribuisce specifiche responsabilità ai servizi locali;
- VISTA la legge 27 maggio 1991 n. 176:"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" approvata a New York il 20 novembre 1989;
- VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- VISTA la legge 8 novembre 2000, N. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII° del libro 1° del Codice civile";
- VISTA la Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";
- VISTA la Direttiva Interassessoriale tra Assessorato Regionale Famiglia (Prot. n. 320 del 17 febbraio 2005) e Assessorato Sanità (Prot. n. 410 del 28 febbraio 2005);
- VISTO il D.A. n. 481 del 28 febbraio 2005 (modifiche ed integrazione dello schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare del minore) dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali in cui sono stati individuati i destinatari, gli obiettivi, l'integrazione dei soggetti e delle competenze, le responsabilità dei Servizi verso i protagonisti dell'Affido;
- VISTO che con i predetti atti si è voluto individuare il Comune competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei familiari affidatari di un minore secondo il criterio della residenza della famiglia d'origine del minore cfr. punto 5.3 della direttiva interassessoriale e dell'art. 5 del D.A. in premessa citati;
- VISTO che tali criteri stabiliscono che "Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da definire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita, di stipulare un

contratto di assicurazione tramite il quale i minori e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affido, di erogare contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, etc.);

- VISTO il parere reso il 12 novembre 2010 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente per oggetto "Ricovero temporaneo minore affido a tutore, con il quale è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 328/2000, il Comune nel quale i genitori esercenti la patria potestà o il tutore del minore hanno la residenza prima del ricovero, è tenuto al pagamento del contributo economico, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori o del tutore;
- VISTO il parere espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana con nota prot. n. 14809 dell'11.07.2014/Pos. n. 3, con il quale viene riaffermata la linea interpretativa resa dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e al contempo stesso viene suggerito a questo Dipartimento di emanare nuove direttive a chiarimento dell'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, allegato al D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, in quanto la direttiva regionale non precisa chiaramente che il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributio economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso;
- VISTA la nota prot. n. 15822 dell'8.05.2015 con la quale è stata proposta dal Servizio 6 e condivisa dal Dirigente Generale del Dipartimento, la modifica dell'art.5 del D.A. n. 481/05 del sopra citato Regolamento tipo

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 481/Servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato:

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributio economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

 formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;

- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc,);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito ufficiale della Regione Sicilia all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.

2 1 OTT. 2015

L'ASSESSORE Avv. Sebastiano Bruno Caruso



Determina N. 103 del 09/03/2021

Servizio.3 I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE N. 3 UTENTI -GENNAIO E FEBBRAIO 2021. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € 2.400,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio Capitolo	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
10302991713	2.400,00	132/2021	09/03/2021	2021

Taormina, 09/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile Area Economico Finanziaria (LA TORRE ANGELA) con firma digitale